

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 1/12/2013 - 16:24 - \$12633151 - 93.41.156.185 - 14206220 d954c4022bfcc83f600c49c78df3a3d7-886 -

---

*Sentenza n. 69 del 25 giugno 2012 (ud 12 giugno 2012) - della Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, Sez. IV - Pres. Marco Montanari - Rel. Bruno Romitelli Registro - Società di capitali - Aumento capitale sociale - Nuovo socio - Conferimento immobile - Mutuo ipotecario pre-esistente - Accollo mutuo conferitaria - Autonomia singoli atti - Sussiste - Effettiva logica economico-gestionale - Intento elusivo - Mancata integrazione - Presunzione cessione immobile - Non sussiste - Assoggettamento imposta registro proporzionale - Valore netto immobile - Legittimità - Consegue - [Art. 20](#), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - [Art. 50](#), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  
QUARTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO - Presidente

ROMITELLI BRUNO - Relatore

MAININI ELISABETTA - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 717/11

depositato il 01/08/2011

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO 2009

contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:

SPES SRL

VIA FANTI 2 42100 REGGIO EMILIA RE

difeso da:

DI COMITE SEVERINA

VIA FANTI 2 42100 REGGIO EMILIA RE

**FATTO E DIRITTO**

Con atto depositato in data 1 agosto 2011 SPES srl Atto impugnato: RE03 AVV. RETTE LIQ. 2009 S.I T N.(...) Anno di registrazione: 2009 Tributo: REGISTRO Valore economico della controversia: 35.000,00 Euro

La SPES S.r.l.- ha aumentato il proprio capitale sociale da Euro 33.900.00 ad Euro 45.200.00 con il conferimento del nuovo socio, sig.ra M.B. di immobile sito in R.E., Via M. n. 10/2. costituito da un fabbricato ad uso magazzino con annesso spogliatoio, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Reggio Emilia al foglio 90. Mapp. 114 - /.C.2 - Cat C/2 - cl. 4 - 656 mq.

Nell'atto notarile del 17 aprile 2009 a Dott. C.C. si è determinato che:

1. il valore patrimoniale netto dell'immobile conferito era di Euro 24.800,00 gravando sullo stesso un mutuo ipotecario, contratto il 09 marzo 2009. per l'importo di Euro 500.000,00;

2. tale valore era pari al valore dell'aumento del capitale sociale pari

ad Euro 11.300,00 aumentato del sovrapprezzo. riservato alla ipotesi di sottoscrizione da parte di terzi, pari ad Euro 13.500,00.

3. la società destinataria del conferimento si accollava integralmente il debito insistente

4. L'imposta di registro, liquidata considerando come base imponibile il "valore netto" di Euro 24.800,00, è stata pagata nella misura del 7% sul valore netto dei fabbricati, per un totale di Euro 1.736,00.

L'Agenzia delle Entrate emetteva l'avviso di liquidazione impugnato, procedendo a riprendere a tassazione l'imposta ritenuta dovuta per la cessione del fabbricato conferito, ciò in applicazione delle disposizioni di cui all'[art. 20](#) e [50](#), comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986. In base alla considerazione che "nell'applicazione dell'imposta di registro deve aversi riguardo al contenuto dell'atto o negozio giuridico, ai relativi effetti, alla volontà delle parti in esso manifestata, alla connessione o collegamento con altri atti o negozi stipulati tra le medesime parti, non rilevando il titolo o la forma apparente, bensì la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti" (Cass. [9163/2010](#))".

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, in quanto non vi sarebbero elementi dai quali deriverebbe una diversa volontà contrattuale delle parti rispetto a quella emergente nei contratti.

Il ricorrente chiede in via principale dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento con condanna al pagamento spese.

L'Agenzia delle Entrate rileva che ai sensi dell'[art. 20](#), D.P.R. n. 131 del 1986, la registrazione di un atto deve essere effettuata in base alla reale volontà delle parti e che la tempistica e le modalità di conclusione del contratto di mutuo e del conferimento nella società hanno permesso di evidenziare come i due rapporti facessero parte di un solo negozio complesso attraverso il quale le parti intendevano cedere la proprietà del fabbricato.

L'Agenzia delle Entrate nel ribadire la legittimità del proprio operato chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze di giudizio.

In pubblica udienza le parti nel riassumere le reciproche posizioni si rimettono a quanto in atti.

La Commissione in Camera di Consiglio nell'esaminare il fascicolo rileva preliminarmente che:

L'[art. 20](#) del D.P.R. n. 131 del 1986, Testo Unico dell'imposta di registro, T.U.R., peraltro con previsione normativa del tutto simile ai previgenti [artt. 19](#) del D.P.R. n. 634 del 1972 e 8 del R.D. n. 3269 del 1923, dispone che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Gli effetti giuridici, a cui la norma fa riferimento, sono a parere della Commissione quelli civilistici, in assenza di una specifica norma tributaria che disponga diversamente con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate deve ricostruire, attraverso un'indagine complessiva dell'atto e delle relative clausole, la reale natura giuridica del medesimo senza fermarsi all'intitolazione dello stesso ed alla mera interpretazione letterale, e senza essere vincolato da un'inesatta qualificazione operata dalle parti, e quindi dal nomen iuris da esse attribuito all'atto non può, invece, andare al di là della qualificazione civilistica e degli effetti giuridici desumibili da un'interpretazione complessiva dell'atto

La Corte di cassazione nel senso che: "L'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti... da individuarsi attraverso l'interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili aliunde" (sent. n. 3571 del 2010);

L'Agenzia delle Entrate nel caso di specie ritiene che il proprietario del fabbricato avrebbe simulato una vendita avendo conferito un bene gravato da un debito.

La Commissione ritiene che l'aver gravato il bene di un debito e quindi conferito una quota di capitale inferiore nella società può avere logiche economiche e gestionali che il ricorrente pur non avendole dimostrate si possono presumere da casi societari similari.

Il socio di riferimento potrebbe intendere far partecipare all'utile di impresa in quote inferiori il socio conferente o avere la volontà di mantenere la maggioranza delle quote di partecipazione.

La Commissione osserva inoltre che non risulta essere stata ceduta dal socio conferente la quota di partecipazione nella società dimostrando di voler godere dei vantaggi economici del conferimento. Il socio conferente pertanto a tutti gli effetti non ha trasferito completamente il fabbricato.

Le presunzioni dell'Agenzia delle Entrate pertanto non dimostrano a parere della Commissione una natura diversa dell'atto avendo il socio conferente conservato la quota della società e voluto pertanto solo conferire una quota di capitale inferiore nella società riducendo col debito mutuario contratto l'apporto di capitale.

In considerazione di tali argomenti, che si ritengono assorbenti degli altri motivi dedotti la commissione accoglie il ricorso compensando le spese di giudizio per l'obiettiva incertezza della norma

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Commissione accoglie il ricorso spese di giudizio compensate  
Reggio Emilia il 12 giugno 2012.